



Società della Salute
Zona Fiorentina Nord Ovest
via Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

N. 8 DEL 30/12/2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre alle ore 14.00 in modalità web conference, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta dei Soci della Società della Salute così composta:

		presente	assente
CAMILLA SANQUERIN	Presidente	X	
ANDREA FRANCALANCI (Delega D.G.)	Membro	X	
FRANCESCHI ANDREA	Vice Presidente	X	

E' altresì presente il Direttore Andrea Francalanci.

Il Presidente, dà atto della validità della seduta, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto e sottopone all'approvazione il presente atto.

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

1. in data 22.06.09, con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano Dott.ssa Samantha Arcangeli, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest ai sensi della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii.;
2. la forma giuridica assunta dalla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 31 e 113 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, tra l'Azienda Sanitaria di Firenze e gli otto Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest;
3. che gli organi di indirizzo politico delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale;

RICHIAMATI

- il Bilancio economico di previsione pluriennale 2021/2023, come approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 29 del 30 dicembre 2020;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5/2020, avente a oggetto l'approvazione della proposta del Piano integrato di Salute 2020/2022;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 165/2001, e ss.mm.ii., recante l'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento agli artt. 6 e 6-ter, come novellati dal decreto legislativo n. 75/2017, concernenti la programmazione dei fabbisogni di personale;
- il decreto interministeriale recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", di cui al sopracitato decreto

legislativo n. 165/2001, e ss.mm.ii., come registrato dalla Corte dei Conti il 9 luglio 2018 e pubblicato in G.U. Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018;

- l'art. 71 quindicesimo, comma 6, e l'art. 71 sexies decies, comma 1, della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., in materia di assetti organizzativi e personale dei Consorzi Società della Salute, che dispongono che le stesse Società della Salute, nell'ottica del massimo risparmio e dell'economicità dell'azione amministrativa e al fine di evitare duplicazioni, per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvalgano prioritariamente delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti consorziati e che il personale sia assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti consorziati;

VISTE le vigenti disposizioni legislative in materia di vincoli assunzionali e contenimento della spesa per personale delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento a:

- l'obbligo di riduzione dell'incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti rispetto al valore medio delle corrispondenti spese sostenute nel triennio 2011-2013 e del contenimento della spesa per personale rispetto al valore medio della spesa sostenuta nel medesimo triennio 2011-2013 (comma 557 quater), di cui all'art. 1, commi 557 e ss., della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), e successive disposizioni normative in materia di finanza pubblica;
- i limiti alla spesa per contratti flessibili, da contenere sotto il tetto della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, fatta salva la deroga prevista dall'art. 16, comma 5, del decreto legge n. 91/2017 per i Comuni coinvolti nel sistema SPRAR che, limitatamente ai rapporti di lavoro flessibile funzionali all'accoglienza di rifugiati, possono innalzare del 10% il limite del 50% di cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, e all'art. 11, comma 4 bis, della legge n. 114/2014;
- i vincoli e le limitazioni del ricorso alla somministrazione di lavoro disciplinata dal decreto legislativo n. 276/2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e successive disposizioni, in materia di occupazione e finanza pubblica;
- le disposizioni in deroga di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), che prevede che, al fine di garantire i servizi di assistenza sociale di base di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 147/2017, istitutivo del REI a valere ed entro i limiti di 1/3 del Fondo per il Contrasto della povertà – quota servizi attribuito agli ambiti territoriali possano essere assunti assistenti sociali a tempo determinato in deroga ai vincoli di ordine generale in materia di contenimento della spesa per personale di cui agli art. 9 del decreto legge n. 78/2010, e all'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);

VISTE le deliberazioni della Giunta Esecutiva n. 11/2018 e n. 7/2019, con le quali si è provveduto a definire la consistenza della dotazione organica consortile e ad adottare il Piano triennale del fabbisogno di personale rispettivamente per i trienni 2019-2021 e 2021-2022;

VISTI:

- il decreto del Direttore n. 183/2018, con il quale, in attuazione del Piano del fabbisogno di personale 2019-2021 e in esito alla prevista ed espletata procedura di mobilità volontaria, la Società della Salute ha provveduto ad assumere a tempo indeterminato un'unità di personale di Cat. D con profilo di area tecnica;
- il decreto del Direttore n. 15/2020, con il quale, in attuazione del Piano del fabbisogno di personale 2020-2022, la Società della Salute ha provveduto ad assumere a tempo determinato un'unità di personale di categoria BS con profilo di area amministrativa;

CONSIDERATO che la consistente crescita del volume d'affari e della dimensione della gestione economica consortile registrata in questi ultimi anni, associata all'aumentata complessità del quadro normativo di riferimento e del contesto operativo interistituzionale conseguente alla riforma del

Servizio Sanitario Regionale e all'accorpamento delle Aziende USL, ha imposto una rivisitazione degli attuali assetti organizzativi interni, funzionale ad assicurarne l'ottimizzazione, la maggiore qualificazione e il graduale consolidamento;

CONSIDERATE le cessazioni del personale assegnato funzionalmente alla Società della Salute intervenute nel corso degli ultimi tre esercizi, tra cui la cessazione per pensionamento, a decorrere dal febbraio 2018 del Dirigente del Settore "Affari generali e contratti", unitamente all'impatto che ne è derivato sull'organizzazione dell'ente, anche in ragione della rilevanza delle funzioni istituzionali afferenti al suddetto Settore e della consistente incidenza sul totale del valore della produzione della spesa per servizi gestiti direttamente, mediante appalti sopra soglia di rilevanza comunitaria;

CONSIDERATO che, a decorrere dall'esercizio 2019, è previsto il superamento delle limitazioni al turnover (cosiddetto sblocco del turn-over) introdotte dall'art. 1, commi 228 e 229, della legge n. 208/2015 (legge finanziaria 2016), con conseguente piena riacquisizione di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014;

VISTO il Piano triennale del fabbisogno di personale, come predisposto dal Direttore in funzione dell'ottimale impiego delle risorse professionali e umane della Società della Salute e in coerenza con i sopra citati atti di programmazione consortile e con i relativi vincoli di bilancio e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (sub. allegato A);

PRESO ATTO del parere positivo del Collegio sindacale in merito agli obiettivi organizzativi che informano il suddetto Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, così come espresso in sede di predisposizione del Bilancio economico di previsione annuale e pluriennale 2021;

CONSIDERATO che il suddetto Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 risponde agli obiettivi della programmazione consortile e alle connesse esigenze organizzative, risulta finanziariamente sostenibile e pienamente compatibile con le disponibilità di bilancio e assicura il pieno rispetto dei principi e dei vincoli assunzionali e di spesa che presiedono alla definizione del fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi della vigente normativa in materia, tenuto conto che la spesa prevista per l'anno 2021 ammonterà a € 2.507.972,00, rispetto al valore medio delle corrispondenti spese sostenute nel triennio 2011-2013, pari a € 2.631.365,00;

DATO ATTO del positivo parere tecnico espresso del Direttore in merito alla legittimità e regolarità formale e sostanziale della presente deliberazione;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. **di approvare** il Piano triennale del fabbisogno del personale della Società della Salute per il triennio 2021-2023, come allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (sub. allegato A);
2. **di dare mandato** al Direttore per ogni adempimento conseguente e necessario all'attuazione della presente deliberazione;
3. **di pubblicare** la presente deliberazione sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente per 10 giorni consecutivi;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Camilla Sanquerin

IL DIRETTORE
Andrea Francalanci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito istituzionale SdS.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Natalia Giachetti